

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO NELLO SCRUTINIO DI GIUGNO

(Delibera del Collegio Docenti del 11/03/2025)

Premessa generale (valida per tutti i casi di allievi con sospensione del giudizio)

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel PTOF della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito. Resta intesa l'autonomia del Consiglio di Classe nel valutare ogni singola situazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della OM 92/07, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- Grado di preparazione riscontrato nelle prove relative alle discipline oggetto di sospensione del giudizio con particolare riguardo al contributo emerso nel colloquio quale elemento integrativo degli esiti delle prove scritte;
- Valutazione annuale del processo di apprendimento dell'allievo, in relazione alla progressione del profitto rispetto ai livelli di partenza evidenziati nel primo periodo dell'anno scolastico;
- Situazione di partenza e situazione finale, accertate nelle varie fasi dell'intero percorso scolastico e nelle relative attività di recupero estivo e di studio autonomo. La sospensione del giudizio per tali allievi nello scrutinio finale è infatti valutata in base alle possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale estivo svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi (ove possibile) di recupero organizzati dalla scuola (OM 92/07, Art. 6, c. 3)
- Acquisizione degli obiettivi e dei concetti specifici di base della/e disciplina/e per la proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva;

“Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico” (O.M. 92/07, Art. 8).

Situazioni specifiche

1. Nel caso di sospensione del giudizio con una disciplina insufficiente

Se nella verifica per il recupero dei debiti viene assegnato un voto inferiore a 6 (sei) in una sola disciplina, l'alunno/a di norma NON sarà AMMESSO/A alla classe successiva. Tale eventuale non ammissione deve essere valutata per specifici casi e situazioni individuali all'interno del quadro globale di profitto e dopo un'attenta e completa valutazione complessiva delle prove di verifiche con particolare riguardo per il contributo dell'allievo emerso nel colloquio e degli elementi di valutazione citati nella premessa generale. In particolare il colloquio va inteso in senso formativo quale elemento integrativo rispetto alle prove scritte, in modo che l'allievo sia posto nelle condizioni di poter fornire eventuali contributi che emergessero in tale prova ritenuti significativi sia per una valutazione complessiva degli esiti di verifica sia in un'ottica di potenziale e proficua prosecuzione degli studi per l'anno successivo.

2. Nel caso di sospensione del giudizio con due discipline insufficienti:

Se nella verifica per il recupero viene assegnato un voto inferiore a 6 (sei) in entrambe le discipline, l'alunno/a NON sarà AMMESSO/A alla classe successiva, salvo la valutazione di specifici casi e motivate ed eccezionali situazioni individuali all'interno del quadro globale di profitto e dopo un'attenta e completa valutazione complessiva delle prove di verifiche con particolare riguardo per il contributo dell'allievo emerso nel colloquio e degli elementi di valutazione citati nella premessa generale. Nei casi in cui il recupero sia avvenuto per una sola disciplina, si fa riferimento al punto precedente.

3. Nel caso di sospensione del giudizio con tre discipline insufficienti

Se nella verifica per il recupero viene assegnato un voto inferiore a 6 (sei) in tutte le discipline l'alunno/a NON sarà AMMESSO/A alla classe successiva. Nei casi in cui il recupero sia avvenuto per una o due discipline, si fa riferimento ai punti precedenti.

Procedure di verbalizzazione (tale parte sarà inserita nel verbale degli scrutini degli allievi con sospensione del giudizio)

Il consiglio di classe procede ad analizzare gli esiti delle prove per l'accertamento del superamento delle carenze formative effettuate nei giorni _____ e riportate nei singoli verbali, prendendo atto delle proposte di voto esplicitate dalle Commissioni che hanno operato.

Assegna pertanto i voti definitivi nelle materie per le quali era sospeso il giudizio, che sono riportati nella seguente tabella:

Il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri di non ammissione alla classe successiva per allievi con sospensione del giudizio deliberati dal collegio docenti del 11/03/2025, prende atto delle insufficienze risultanti dall'esame delle varie prove somministrate a tali studentesse/studenti per l'accertamento del recupero delle carenze formative nelle discipline con relativo voto assegnato, come da tabella sopra riportata. Nel caso di allievi DSA e/o con accertata disabilità, tali prove sono state costruite e svolte sulla base di quanto prescritto nel PDP/PEI.

A seguito dell'attenta analisi di tale valutazione, il Consiglio ritiene che le carenze formative registrate nello scrutinio di giugno, non siano state recuperate durante la pausa estiva. La preparazione nelle discipline riportate in tabella risulta infatti inadeguata e al di sotto dei livelli minimi previsti dalla programmazione didattico educativa, e tale da non consentire allo studente di affrontare proficuamente il prossimo anno scolastico nella classe successiva.

Pertanto il Consiglio di classe dopo aver attentamente analizzato i risultati delle prove di accertamento delle carenze formative, l'andamento dello studente durante l'anno scolastico prendendo in debita considerazione gli aspetti formativi, didattici, pedagogici e psicologici esprime il presente **giudizio di non ammissione alla classe successiva** ritenendo che tale provvedimento risulti pedagogicamente utile, opportuno e funzionale per garantire il futuro successo formativo dell'alunno/a.

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE DELLO STUDENTE _____

(da inserire e completare nel caso di non ammissione di allievi con sospensione del giudizio ed eliminare se tutti ammessi)

Documento approvato all'unanimità nella seduta del Collegio Docenti dell'11 Marzo 2025. Tale documento, nella parte riferita ai criteri (escludendo le parti riferite alla verbalizzazione), sarà allegato ai criteri di promozione e di sospensione del giudizio che saranno deliberati nella seduta del Collegio Docenti di Maggio e ne costituirà parte integrante,